

## Relazione illustrativa

Il decreto legislativo in esame attua i principi e i criteri di delega specifici per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2024/3005, contenuti all'articolo 10 della legge 17 marzo 2026, n. 36, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025» e reca disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 27 marzo 2026, n. 47, recante «Attuazione della delega di cui all'articolo 19 della legge 5 marzo 2024, n. 21, per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile, nonché per la modifica di ulteriori disposizioni vigenti al fine di assicurarne il miglior coordinamento» e ad alcune disposizioni del Codice civile e del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), così come introdotte o modificate dal richiamato decreto legislativo n. 47 del 2026. Trattasi, nello specifico, di modifiche di allineamento e coordinamento, dirette anche alla correzione di errori materiali, rinvii interni e refusi, apportate allo scopo di garantire la chiarezza e la corretta applicazione delle nuove disposizioni introdotte dal citato decreto legislativo n. 47 del 2026, anche a beneficio degli operatori giuridici ed economici di settore.

### Contesto e finalità del regolamento (UE) n. 2024/3005

Il regolamento (UE) n. 2024/3005, in materia di trasparenza e integrità delle attività di *rating* ESG rafforza l'integrità, la trasparenza, la comparabilità ove possibile, la responsabilità, l'affidabilità, la buona *governance* e l'indipendenza delle attività di *rating* ESG, contribuendo così alla trasparenza e alla qualità dei *rating* ESG e all'agenda dell'Unione europea in materia di finanza sostenibile. In particolare, mira ad agevolare i flussi di informazioni al fine di facilitare le decisioni di investimento e ad aumentare la fiducia nell'attività dei fornitori di *rating* ESG, garantendo il corretto funzionamento del mercato, la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse da parte dei fornitori di *rating* ESG. In chiave sistematica, il regolamento in esame si inserisce nel solco del tracciato del legislatore eurounitario con la Strategia rinnovata della Commissione europea per la finanza sostenibile.

I *rating* ESG svolgono un ruolo importante sul funzionamento dei mercati di capitali e sulla fiducia degli investitori nei prodotti sostenibili. In particolare, i *rating* ESG ricoprono un ruolo abilitante per il corretto funzionamento del mercato dell'Unione europea della finanza sostenibile, mettendo a disposizione di investitori ed enti finanziari fonti critiche di informazione per le strategie di investimento, la gestione dei rischi e gli obblighi di informativa. Sono, inoltre, utilizzati da imprese che cercano di comprendere meglio i rischi e le opportunità in materia di sostenibilità legati alle loro attività o a quelle dei loro *partner*, nonché per finalità di confronto con i loro omologhi.

L'attuale mercato dei *rating* ESG presenta delle carenze e non funziona in un modo del tutto corretto, poiché le esigenze di investitori e soggetti valutati in materia di *rating* ESG non vengono pienamente soddisfatte e la fiducia nei *rating* risulta così inficiata.

Al fine di rafforzare la trasparenza e l'integrità delle attività di *rating* ESG, il regolamento (UE) n. 2024/3005 prevede che i fornitori di *rating* ESG stabiliti nell'Unione europea dovranno essere autorizzati dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA). Diversamente, i fornitori di *rating* ESG extra UE che desiderano operare nell'Unione europea dovranno ottenere l'avallo dei loro *rating* ESG da parte di un fornitore di *rating* ESG autorizzato nell'Unione o un riconoscimento basato su un criterio quantitativo o essere inclusi nel registro dei fornitori di *rating* ESG sulla base di una decisione di equivalenza. Il regolamento (UE) n. 2024/3005 ha, inoltre, previsto che i fornitori di *rating* ESG operanti nell'Unione europea siano soggetti a obblighi di trasparenza in particolare, per quanto riguarda la metodologia utilizzata e le fonti di informazione e debbano possedere requisiti organizzativi, procedurali, di *governance*, indipendenza e prevenzione di conflitti di interesse. Il regolamento in esame introduce, inoltre, il principio della separazione delle attività commerciali al fine di prevenire i conflitti di interesse.

In sintesi, il regolamento (UE) n. 2024/3005 si prefigge le seguenti finalità:

- a) fornire maggiore chiarezza sulle caratteristiche dei rating ESG (cosa significano e quali obiettivi perseguono), sulle metodologie e sulle fonti di dati o stime utilizzate per ottenere i rating ESG;
- b) fornire maggiore chiarezza sulle operazioni dei fornitori di rating ESG e garantire la prevenzione e l'attenuazione dei rischi di conflitti di interesse a livello dei fornitori di rating ESG.

La vigilanza sul rispetto da parte dei fornitori di rating ESG operanti nell'Unione europea degli obblighi di cui al regolamento (UE) n. 2024/3005 è affidata all'ESMA, anche in cooperazione con le autorità nazionali competenti, unitamente all'esercizio dei poteri sanzionatori ivi previsti.

### **Termini per l'applicazione delle disposizioni contenute nella normativa europea.**

Il decreto in esame adegua l'ordinamento nazionale ad alcune disposizioni del regolamento (UE) n. 2024/3005 in materia di trasparenza e integrità delle attività di rating ESG, in attuazione dell'articolo 10 della legge di delegazione europea 2025, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2024/3005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, sulla trasparenza e sull'integrità delle attività di rating ambientale, sociale e di governance (ESG), che modifica il regolamento (UE) 2019/2088 e (UE) 2023/2859. Detto regolamento, si applica dal 2 luglio 2026 e all'articolo 30, paragrafo 1, prevede che entro il 2 aprile 2026 ciascuno Stato membro designi un'autorità competente ai fini del medesimo regolamento.

### **Articolo 1 (Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)**

L'**articolo 1** modifica il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Il **comma 1, lettera a)**, introduce il nuovo articolo 4-bis.1, individuando la Consob quale autorità competente, ai sensi dell'articolo 30 del regolamento (UE) n. 2024/3005, a esercitare le funzioni e i poteri previsti dal predetto regolamento.

Al **comma 1, le lettere b), c), e d)**, correggono dei rinvii interni contenuti negli articoli 28, comma 3, 29-ter, comma 3, e 30, comma 2, lettera a), del TUF. La modifica è necessaria per allineare i suddetti rinvii alla nuova formulazione dell'articolo 6, comma 2-quater, del TUF, dove, a seguito della modifica apportata dal decreto legislativo 27 marzo 2026, n. 47, sono state inserite le due nuove previsioni di cui alla lettera d-bis), che si riferisce ai clienti professionali privati e alla lettera d-ter), che si riferisce ai soggetti privati che, su richiesta, possono essere trattati come clienti professionali.

Al **comma 1, le lettere e), f) e l)**, correggono dei refusi lessicali nel dispositivo degli articoli 39-septies, comma 2, e 64, comma 7-bis, e 154-ter, comma 1, del TUF.

Il **comma 1, lettera g)**, apporta una modifica di coordinamento all'articolo 90-ter, per allineare il comma 4, lettera a), del TUF a quanto previsto dal comma 1, lettera a), della medesima disposizione.

Il **comma 1, lettera h)**, apporta una modifica all'articolo 102, per allineare il comma 6, lettera b), del TUF a quanto previsto dal comma 4 della medesima disposizione.

Il **comma 1, lettera i)** apporta una modifica all'articolo 127-ter, TUF, per correggere un rinvio interno.

### **Articolo 2 (Modifiche al decreto legislativo 27 marzo 2026, n. 47)**

L'**articolo 2** apporta modifiche alle disposizioni del decreto legislativo 27 marzo 2026, n. 47 e, in particolare, il **comma 1, lettera a)**, corregge un mero refuso nel dispositivo dell'articolo 2, comma 1, lettera s), del suddetto decreto legislativo, di modifica dell'articolo 18, comma 2, del TUF.

Il **comma 1, lettera b), punto 1)**, corregge un errore materiale nel dispositivo dell'articolo 3, comma 1, lettera dd), numero 2). I **punti 2) e 3) della medesima lettera b)** correggono il riferimento normativo contenuto nel dispositivo delle lettere gg) e qq) del medesimo articolo 3, comma 1.

Il **comma 1, lettera c)**, corregge un refuso nel dispositivo dell'articolo 5, comma 1, lettera d), numero 2), punto 2.2), di modifica del comma 4 dell'articolo 102 del TUF.

Il **comma 1, alle lettere d) ed e)**, aggiorna dei riferimenti normativi contenuti nei dispositivi del comma 7 dell'articolo 11 e dei commi 2 e 3 dell'articolo 16.

### **Articolo 3 (Modifiche al Codice civile)**

L'**articolo 3** corregge alcuni refusi contenuti nelle disposizioni del Codice civile, come modificate dal decreto legislativo n. 47 del 2026.

In particolare, il **comma 1, alle lettere a), b) e c)**, corregge dei refusi e delle modifiche meramente lessicali.

Il **comma 1, lettera d)**, modifica l'articolo 2409-*octiesdecies*, quarto comma, del Codice civile, correggendo il richiamo all'articolo 2386 del medesimo codice, che è stato abrogato dall'articolo 9, comma 1, lettera *h*), del decreto legislativo n. 47 del 2026.

### **Articolo 4 (Clausola di invarianza finanziaria)**

L'**articolo 4** reca la clausola di invarianza finanziaria.

### **Articolo 5 (Entrata in vigore)**

L'**articolo 5** prevede che il decreto in esame entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, in modo da consentirne la tempestiva applicazione da parte degli operatori.

AGEE

L'AGENZIA DI STAMPA  
SULL'ENERGIA E LE INFRASTRUTTURE